

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G.DONIZETTI - G.CARRARA"
Prot. 0003300 del 13/10/2025
VI-2 (Uscita)

DETERMINA N. 84/2025**AFFIDAMENTO DIRETTO PER: NOLEGGIO TECNOLOGIE PER PADIGLIONE ITALIA EXPO OSAKA****CIG B86CCB3C62**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO

l'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e con particolare riguardo:

- l'art. 14 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che, in materia di applicazione delle soglie di rilevanza europea individua euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE;

- l'art. 17 co. 1 D.Lgs. 36/2023 secondo cui "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, "in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

- l'art. 18, comma 1 D.Lgs. 36/2023 secondo cui "in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014";

- l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in materia di accertamento dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo;

- l'art. 50 comma 1 lett. b) a tenore del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- l'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che prevede che la stazione appaltante negli affidamenti diretti non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale recita che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'art. 74 comma 1 lett. c) che prevede che l'IVA sia interamente assolta in capo all'editore;

l'allegato II.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO

che si rende necessario effettuare un affidamento diretto per: NOLEGGIO TECNOLOGIE PER PADIGLIONE ITALIA EXPO OSAKA

INDIVIDUATA

la Ditta STUDIO EGA SRL (C.F./P.IVA 00122620578) con sede legale in VIALE TIZIANO 19 quale operatore economico abilitato al servizio in oggetto;

VISTO

il preventivo di spesa per: NOLEGGIO TECNOLOGIE PER PADIGLIONE ITALIA EXPO OSAKA, acquisito agli atti con protocollo n. 3257/2025, pari ad € 3960 oltre IVA nella misura di Legge;

CONSIDERATA

la congruità dell'offerta pervenuta, conforme alle esigenze dell'amministrazione e allineata con i valori di mercato;

DATO ATTO

che è pervenuta l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che con decreto del Presidente n.19 del 23 Settembre ha deliberato in merito;

che la spesa complessiva massima stimata è pari ad € 3960 oltre IVA nella misura di Legge; che tale importo trova copertura nell'esercizio 2025 sul Capitolo 1.2.1.4. – Impegno n° 604; che per il fine è stato acquisito il CIG B86CCB3C62;

che per il fine è stato acquisito il DURC dell'impresa, avente protocollo INAIL_50924313e data di scadenza 28 Gennaio 2026;

RITENUTO

che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;

VISTO

il Decreto del Presidente n.19 del 23 Settembre 2025, avente ad oggetto: Spese urgenti per la partecipazione del Politecnico delle Arti Area Accademia ad EXPO 2025 OSAKA, che ha autorizzato la presente spesa e acquisita la relativa disponibilità finanziaria con mail del DUR il 22 settembre;

ACCERTATA

ai sensi dell'art. 52 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 la verifica relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato;

ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94;

VISTO

l'art. 13 del DPR 132/2006 che attribuisce al Direttore Amministrativo la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione;

RITENUTO

di dovere procedere, per i motivi espressi in narrativa, mediante affidamento diretto, ai sensi art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per: NOLEGGIO TECNOLOGIE PER PADIGLIONE ITALIA EXPO OSAKA alla Ditta STUDIO EGA SRL (C.F./P.IVA 00122620578) con sede legale in VIALE TIZIANO 19 per le motivazioni espresse in premessa e alle condizioni economiche di cui all'offerta acclarata al protocollo n. 3257/2025, pari ad € 3960 oltre IVA nella misura di Legge;

2. di stabilire che l'onere derivante dal presente affidamento trova capienza nell'Esercizio 2025 sul Capitolo

1.2.1.4. – Impegno n° 604;

3. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1

D.Lgs. 36/2023 ed altresì ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/00 che, qualora, a seguito dei controlli effettuati d'Ufficio dall'Amministrazione, emerga la non veridicità dei documenti depositati agli atti, l'impresa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento a termini di legge;

5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.Lgs. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 36/2023 è il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo;

7. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

e dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Per la copertura finanziaria Il Direttore di Ragioneria

Dott.ssa Federica Puccinelli

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Teresa Simona Sanfilippo